

**Regione Siciliana**

Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento Regionale dell'Ambiente

Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"

U.O. S.1.1 – Valutazione ambientale strategica – Valutazione di impatto ambientale – Valutazione d'incidenza – P.A.U.R.

via Ugo La Malfa 169 - 90146 Palermo

pec: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Palermo, prot. n. 0079923 del 04/11/2022

OGGETTO: **Simone Gatto S.r.l.** – istanza di A.U.A. ex DPR 59/2013 per attività di trasformazione degli agrumi per l'ottenimento di succhi ed oli essenziali svolta in C.da San Biagio del Comune di San Pier Niceto, ME. (Rif pratica SUAP 01777510833-05072021-2206). - CDS indetta da Città Metropolitana di Messina prot n 0039118/21 del 17/11/2021 (prot. ARTA n 78351 del 18/11/2021).

- *Parere endoprecedimentale sulle emissioni in atmosfera ex art 269 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., nell'ambito del procedimento di A.U.A. ex D.P.R. 59/2013 e ss.mm.ii.;*

SUAP – Comune di San Pier Niceto
utc@pec.comune.sanpierniceto.me.it

Città Metropolitana di Messina
protocollo@pec.prov.me.it

Visto il D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii. ed in particolare la parte V "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";

Visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale";

Visto il comma 1 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. : "[...]L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni";

Visto il comma 1-bis dell'art. 269 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.; "In caso di stabilimenti soggetti ad autorizzazione unica ambientale si applicano, in luogo delle procedure previste ai commi 3, 7 e 8, le procedure previste dal decreto di attuazione dell'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 4 aprile 2012, n. 35;

Visto il comma 1 lettera d) dell'art. 268 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, di definizione "emissione tecnicamente convogliabile";

Visto l'art. 271 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. "Valori limite di emissione e prescrizioni per gli impianti e le attività";

Visto l'art 272 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii "Impianti ed attività in deroga" e l'allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii;

Visto l'Allegato I del DPR 59/2013 in riferimento ad impianti ed attività di cui alle lettera t) e cc) della parte II dell'allegato IV al D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii;

Visto l'Allegato I, alla Parte V del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;

Visto l'art 272-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii di disciplina delle emissioni odorigene;

Visto l'art 273-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii di disciplina dei medi impianti di combustione;

Visto il D.A. del 24/09/2008 "Approvazione delle linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni di sostanze odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico";

Viste il documento, "Metodologie per la valutazione delle emissioni odorigene – documento di sintesi", approvato dal Consiglio Nazionale SNPA del 03/10/18 con delibera n 38/2018;

Visto il D.A. n. 175/GAB del 9 agosto 2007, che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera nel territorio della Regione Siciliana;

Visto il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 di "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente

e per un'aria più pulita in Europa";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 268 del 18 luglio 2018 di approvazione del *"Piano Regionale di tutela della qualità dell'aria in Sicilia"* elaborato in conformità al D.Lgs. n. 155/2010;

Visto l'art. 2 del D.A. 176/GAB del 09/08/2007, come modificato dal D.A. 19/GAB del 11/03/2010;

Visto l'art. 40, comma 1, lettera d), della sopracitata L.r. 27/86 che attribuisce ai Comuni le competenze per il rilascio delle autorizzazioni degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi che non recapitano in pubbliche fognature, previo parere della Commissione Provinciale per la Tutela dell'Ambiente e la lotta contro l'inquinamento competente per territorio;

Visto l'art.11, comma 110, della legge regionale 9 maggio 2012 n. 26 che ha soppresso le Commissioni Provinciali per la Tutela dell'Ambiente e la lotta contro l'inquinamento, disponendo che *"[...] le relative funzioni sono svolte dall'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento regionale dell'Ambiente"*;

Vista la circolare ARTA prot. n. 36570 del 04/08/2014 ad oggetto *"Chiarimenti in ordine al parere endoprocedimentale previsto dall'art 40 della L.R. 27/86 nella Autorizzazioni allo scarico dei reflui il cui soggetto istituzionale competente è il Comune"*;

Vista la definizione di *acque reflue industriali* ex art 74 c.1 lettera h) del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

Vista la definizione di *acque reflue domestiche* ex art 74 c.1 lettera g) del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

Visti i criteri di assimilazione delle acque reflue alle acque reflue domestiche ex art 101 comma 7 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ed ex art 2 del DPR 227/2011 e ss.mm.ii.;

Viste le procedure semplificate di cui all'art 3 del D.P.R. 227/2011 *"Rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali"*;

Visto l'art 113 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. *"acque meteoriche di dilavamento e acque prima pioggia"*, che demanda alle Regioni la disciplina sulla gestione delle acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia;

Viste le discipline sulla gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia adottate da altre regioni ed in particolare dalla Regione Lombardia (R.R. n 4/2006);

Visto il D.D.G. n. 563 del 15/06/2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 *"Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"* del D.R.A.;

Vista il Decreto del Presidente della Regione del 05 aprile 2022 n. 9 nella parte riguardante la *"Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali i sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17/03/2016 n.3"* (pubblicato sulla GURS n.25 del 01/06/2022 – Parte Prima), con il quale è stato approvato il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (D.R.A.) e sono state trasferite, con decorrenza dal 16/06/2022, le competenze in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, prima assegnate alle Strutture Territoriali dell'Ambiente, a questo Servizio;

Vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. n. 59/13 e la relativa documentazione progettuale, trasmesse da codesto SUAP con note/pec del 14/12/2021 e del 15/12/2021 (rispettivamente assunte a prot. ARTA n. 84809 del 16/12/2021 e n 85073 del 17/12/2021), finalizzata al rilascio dei titoli abilitativi ai sensi dell'art 3 comma 1 lett a), c) ed e) del D.P.R. n. 59/13 per attività di trasformazione agrumaria presso lo stabilimento in oggetto;

Visto il verbale della conferenza dei servizi per il procedimento AUA in oggetto trasmesso con nota Città Metropolitana di Messina prot. n. 0042418/21 del 15/12/2021 (prot. ARTA n. 84981 del 17/12/2021) con allegato, altresì, il provvedimento DRS n 51 del 12 febbraio 2013 (scadenza 12/02/2028) che autorizza le emissioni in atmosfera provenienti dallo stabilimento ex art 269 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii con condizioni e prescrizioni;

Esaminati gli elaborati tecnico-progettuali allegati all'istanza di AUA in oggetto, sulla base di quanto rappresentato e dichiarato negli stessi, si evince che lo stabilimento esistente è adibito ad attività di trasformazione degli agrumi per l'ottenimento di succhi e di oli essenziali, mediante lavorazioni di: - Trattamenti dei succhi per la produzione di concentrati, limpidi e torbidi; - Confezionamento dei succhi naturali e concentrati; - Trattamenti di distillazione, concentrazione, defurocumarizzazione e decolorazione degli oli essenziali;

- Relativamente al titolo abilitativo per scarico di acque reflue richiesto in ambito AUA la Ditta dichiara (istanza di AUA), tra l'altro, il *"proseguimento senza modifiche"* e *"l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo"*, (autorizzazione del Comune S. P. Niceto n 01 del 09/05/2019 con scadenza 09/05/2023), coerentemente con quanto chiarito anche in sede di CDS del 14/12/2021: *"Si discute sulla natura della saia che raccoglie le acque di raffreddamento e quelle meteoriche. Il dott. Raymo chiarisce che sia l'IRSAP sia il Comune hanno autorizzato sin dal 1998 la ditta a recapitare le acque di raffreddamento in tale scarico..."*;

Lo stabilimento comporta produzione delle seguenti tipologie di acque reflue:

- Acque reflue industriali / linee reflui industriali depurati: *“Le acque reflue, originate dalle lavorazioni, dalla pulizia delle macchine o da acque venute a contatto con i fluidi di processo, vengono convogliate al depuratore biologico. ... Le acque in uscita dall'impianto di depurazione sono conformi ai limiti imposti di cui dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 (scarico in rete fognaria), vengono inviate al depuratore consortile dell' IRSAP della zona industriale di Giammoro. ... Autorizzazione allo scarico Prot. N° 17013/2017 del 27/06/2017 dell'IRSAP;*
- Acque reflue domestiche ed assimilate con recapito mediante linea reflui acque nere alla rete fognaria consortile IRSAP;
- Acque reflue di raffreddamento: *“Le acque di raffreddamento rientrano nei limiti imposti di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs 152/06 (scarico in acque superficiali) vengono convogliate in un pozzetto IRSAP posto fuori dall'area dello stabilimento e qui convogliate nella canaletta esistente. Il volume annuo di acque di raffreddamento scaricate è di circa 52.000 mc. Autorizzazione allo scarico n° 01 del 09/05/2019 del Comune di San Pier Niceto (ME)”*
- Acque meteoriche di dilavamento dei piazzali con connesso impianto di trattamento acque di prima pioggia per cui è previsto recapito nello scarico in saia consortile esistente (già autorizzato per scarico delle acque di raffreddamento dal Comune S. P. Niceto n 01 del 09/05/2019, scadenza 09/05/2023);

Preso atto della nota della Città Metropolitana di Messina prot. n. 0021611/22 del 28/06/2022 (prot. ARTA n. 49600 del 05/07/2022) ad oggetto “Ditta Simone Gatto – Parere per lo scarico acque di raffreddamento e acque meteoriche”;

Per quanto sopra esposto, non si ravvisano competenze di questo Ufficio in sostituzione delle ex CPTA ex art 40 l.r. 27/86 ed ex art. 11 c. 110 della l.r. 26/12 per “nuovi scarichi provenienti da insediamenti produttivi non recapitanti in pubblica fognatura”;

➤ Relativamente al titolo abilitativo per emissioni in atmosfera ex art 269 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii richiesto in ambito AUA la ditta dichiara (istanza di AUA) il “*proseguimento senza modifiche*” e “*l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo*” DRS n 51 del 12 febbraio 2013 (scadenza 12/02/2028). Risulta altresì che:

- lo stabilimento esistente è autorizzato con DRS n 51 del 12 febbraio 2013 (scadenza 12/02/2028) per le emissioni in atmosfera con condizioni e prescrizioni, prevedendo il rispetto di VLE per punti emissione convogliata in atmosfera E1(caldaia/generatore di vapore), E3(caldaia/generatore di vapore) ed E4 (forno essiccazione attualmente non attivo);
- non risultano modifiche impiantistiche ed al ciclo produttivo rispetto alle condizioni che hanno consentito il rilascio del provvedimento DRS n 51 del 12 febbraio 2013 ex art 269 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- si ritiene necessario l'aggiornamento del titolo abilitativo per emissioni in atmosfera ex art 269 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii in ambito AUA, (come tra l'altro si evince anche dal verbale di CDS del 14/12/2021), per le emissioni in atmosfera provenienti dalla linea fanghi dell'impianto di depurazione dello stabilimento avente potenzialità superiore a 10.000 a.e. e, pertanto, non più in deroga ex art 272 comma 1 e lettera p-bis) della parte I-allegato IV alla Parte Quinta del D.Lg. 152/06 e ss.mm.ii;
- Il ciclo produttivo comporta potenziali **Emissioni in atmosfera** di tipo concentrato e di tipo diffuso:

Punti di emissioni E1 (caldaia / generatore vapore), **E3** (caldaia / generatore vapore), **E4** (forno essiccazione attualmente non attivo), esistenti e già autorizzati con DRS n 51 del 12 febbraio 2013 e non soggetti a modifiche nell'ambito del procedimento di AUA in oggetto;

Sorgente E5 di emissioni diffuse, prevalentemente di tipo odorigeno provenienti dall'impianto di depurazione comprensivo di linea fanghi, avente potenzialità superiore a 10.000 a.e.. A tal proposito la Ditta rappresenta (paragrafo H – Tavola 8 “Relazione tecnica ciclo lavorazione” del 07/08/2020) altresì che:

“Le acque reflue, originate dalle lavorazioni, dalla pulizia delle macchine o da acque venute a contatto con i fluidi di processo, vengono convogliate al depuratore biologico. ... I fanghi biologici prodotti dalla depurazione delle acque vengono:

- ⌚ *ispessiti;*
- ⌚ *stabilizzati in vasca di ossidazione;*
- ⌚ *condizionati con polielettrolita;*
- ⌚ *filtrati su nastro pressa;*
- ⌚ *accumulati su appositi letti in attesa di smaltimento.”*

Le acque reflue in uscita dal depuratore biologico interno vengono quindi recapitate nel collettore consortile IRSAP (Autorizzazione allo scarico Prot. N° 17013/2017 del 27/06/2017 dell'IRSAP)

Per il contenimento e l'abbattimento delle emissioni diffuse provenienti dall'impianto di depurazione la ditta in particolare prevede: "Le vasche del sopra citato impianto di depurazione saranno coperte con idonei sistemi di copertura prefabbricata che consentiranno di controllare le emissioni odorigene e di evitare la fortuita dispersione di schiume (ad oggi mai verificatasi)."

La ditta dichiara altresì (paragrafo H – Tavola 8 "Relazione tecnica ciclo lavorazione" del 07/08/2020) che: *"I rifiuti solidi prodotti dall'Azienda sono costituiti principalmente dai fanghi biologici palabili prodotti nel processo di depurazione di cui già detto. A questi si aggiungono dei rifiuti solidi costituiti da rametti, foglie e i pochi frutti non idonei che arrivano insieme ai frutti da trasformare. Tutti i rifiuti solidi sono assimilabili agli urbani e vengono smaltiti da ditte autorizzate, in discariche di 1° specie e/o inviate al recupero."*

Ritenuto di potere confermare Valori Limite di Emissione per punti di emissione pre-esistenti E1, E3 ed E4 di cui all'art 3 del DRS n 51 del 12 febbraio 2013;

Ritenuto, sulla base delle MTD, di dovere stabilire per le emissioni diffuse di tipo odorigeno un valore limite alla concentrazione di sostanze odorigene pari 300 ouE/m³, misurata nei punti critici entro il perimetro dello stabilimento;

Ritenuto che il Gestore debba prevedere un *piano di gestione degli odori* (secondo le Linee Guida ISPRA "Metodologie per la valutazione delle emissioni odorigene – documento di sintesi" approvato dal Consiglio Nazionale SNPA del 03/10/18 con delibera n 38/2018), redatto ed aggiornato secondo le osservazioni e le richieste di ARPA Sicilia. Ritenuto, altresì, che i risultati delle campagne di monitoraggio debbano essere presi a riferimento per eventuale necessità di adeguamento dello stabilimento con le opportune misure di prevenzione e/o riduzione (di carattere gestionale e/o tecnico) delle emissioni odorigene alle fonti emissive;

Ritenuto di poter procedere alla formulazione del parere endoprocedimentale per emissioni in atmosfera nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. 59/2013 per lo stabilimento in oggetto;

Ritenuto di considerare il presente parere suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;

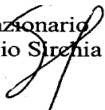
Questo Ufficio, per quanto sopra esposto, esprime per gli aspetti di propria competenza, **parere endoprocedimentale favorevole per le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.**, nell'ambito del procedimento di A.U.A. ex D.P.R. 59/13 e ss.mm.ii. per attività di "trasformazione degli agrumi per l'ottenimento di succhi ed oli essenziali", svolta dalla Ditta Simone Gatto S.r.l. presso stabilimento sito in C.da San Biagio del Comune di San Pier Niceto, ME., con le seguenti prescrizioni e condizioni:

1. Si confermano Valori Limite di Emissione di cui alla prescrizione n 3 del DRS n 51 del 12 febbraio 2013 per punti di emissione convogliata esistenti **E1** (caldaia / generatore vapore) **E3** (caldaia / generatore vapore) ed **E4** (forno essiccazione attualmente non attivo). Per gli inquinanti potenzialmente presenti nelle sostanze utilizzate e non già ricompresi nella tabella di cui alla prescrizione n 3 del DRS n 51 del 12 febbraio 2013 restano fermi i valori limite di emissione e le prescrizioni di all'allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii;
2. Le emissioni di sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte V del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. devono essere limitate nella maggiore misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio;
3. I V.L.E. sono fissati sulla base di quanto dichiarato dal Gestore dello stabilimento negli elaborati progettuali prodotti, tenendo conto delle "Migliori Tecniche Disponibili" ed in conformità alla normativa vigente;
4. Il Gestore è tenuto ad effettuare l'autocontrollo delle emissioni convogliate con periodicità semestrale, nel rispetto dei criteri di cui all'Allegato VI, parte Quinta, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. I metodi di campionamento e analisi delle emissioni dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche CEN come recepite dalle norme UNI-EN o, ove queste non siano disponibili, dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche ISO oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, dovranno essere quelli di cui alle pertinenti ed aggiornate norme tecniche nazionali o internazionali;
5. Il Gestore dovrà comunicare la data prevista per il monitoraggio periodico con almeno 15 giorni di anticipo alla Città Metropolitana di Messina, alla ST - ARPA Sicilia ed a questo Serv 1 – U.O. S.1.1;
6. I dati relativi al monitoraggio devono essere riportati dal Gestore su appositi registri ai quali devono essere allegati i certificati analitici. I registri devono essere tenuti a disposizione degli Organi di controllo. (Uno schema esemplificativo per la redazione del registro e' riportato in appendice 1 all'allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);
7. Le relazioni di analisi e le relazioni periodiche dovranno essere trasmesse, a mezzo elettronico alla Città Metropolitana di Messina, alla ST - ARPA Sicilia ed a questo Serv 1 – U.O. S.1.1 entro 60 giorni dalla data del campionamento.

8. Per il contenimento e l'abbattimento delle emissioni diffuse di tipo odorigeno e/o polverulento provenienti dalle attività svolte nello stabilimento deve essere adottata una combinazione di Migliori Tecniche Disponibili (MTD) individuate nel documento, "*Metodologie per la valutazione delle emissioni odorigene – documento di sintesi*" (approvato dal Consiglio Nazionale SNPA del 03/10/18 con delibera n 38/2018) e nella parte I e II dell'Allegato V alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. In particolare, con specifico riferimento alla linea fanghi dell'impianto di depurazione devono essere rispettate le seguenti indicazioni tecniche/gestionali:
- Effettuare possibilmente interventi di manutenzione programmata (a rischio emissioni odorigene) in condizioni ottimali (orari selezionati in funzione della valutazione dei dati meteo: temperature dell'aria, direzione e intensità vento, regime barico, previsione attesa).
 - Effettuare il lavaggio delle macchine con acqua al termine dell'utilizzo giornaliero;
 - Ridurre al minimo i tempi di disidratazione;
 - Prevedere copertura della vasca di ossidazione e stabilizzazione, della vasca ispessitore e dei letti di essiccamento con idonei sistemi di copertura o idonei teli;
 - Ridurre al minimo i tempi di permanenza in impianto dei fanghi (max 2 giorni, possibilmente evacuazione giornaliera), coprendo anche i cassoni di raccolta con idonei teli;
 - Eventualmente, dosare insieme al polielettrolita un prodotto per ridurre la formazione di esalazioni maleodoranti (mercaptani).
9. Per le emissioni diffuse di tipo odorigeno provenienti prevalentemente dalla sorgente E5 (impianto depurazione/linea fanghi), la concentrazione di sostanze odorigene misurata entro il perimetro dello stabilimento deve essere inferiore al valore limite di 300 ouE/m3;
10. Per le emissioni diffuse di tipo odorigeno, deve essere adottato un *piano di gestione degli odori*, secondo le "*Metodologie per la valutazione delle emissioni odorigene – documento di sintesi*" (approvato dal Consiglio Nazionale SNPA del 03/10/18 con delibera n 38/2018) sottoposto ad approvazione da parte di ARPA Sicilia.
- La campagna di monitoraggio degli odori, da effettuarsi con cadenza semestrale entro il perimetro dello stabilimento, dovrà essere presa a riferimento per l'eventuale necessità di adeguamento dello stabilimento con le opportune misure di prevenzione e/o riduzione (di carattere gestionale e/o tecnico) delle emissioni odorigene provenienti dalle fonti odorigene;
11. Il Gestore dovrà relazionare, con periodicità annuale a mezzo elettronico alla Città Metropolitana di Messina, alla ST - ARPA Sicilia ed a questo Serv 1 – U.O. S.1.1 sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e concentrate e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento al fine della loro efficacia ed efficienza;
12. Il Gestore è tenuto ad effettuare la gestione/smaltimento dei rifiuti prodotti/fanghi di depurazione nell'osservanza delle norme di cui alla parte IV del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
13. Devono essere utilizzate le buone pratiche lavorative, evitando la dispersione di sostanze e prodotti nell'ambiente;
14. Il Gestore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avvio, manutenzione e fermata degli impianti;
15. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, anomalie, guasti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata su un apposito registro. Il registro deve essere tenuto a disposizione degli Organi di controllo. (Uno schema esemplificativo per la redazione del registro e' riportato in appendice 2 all'allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);
16. Ai sensi dell'art. 271, comma 14, del decreto legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii., in caso di anomalie o guasti tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore dovrà: procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile; ridurre o sospendere le lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto; comunicare entro le otto ore successive alla Città Metropolitana di Messina, alla ST - ARPA Sicilia, a questo Serv 1 – U.O. S.1.1, le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista;
17. Gli Organi di Controllo e Vigilanza effettueranno presso lo stabilimento tutte le ispezioni che ritengano necessarie per accertare il rispetto delle presenti prescrizioni e delle pertinenti norme del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. Il Gestore fornisce agli Organi di Controllo e Vigilanza la collaborazione necessaria per i controlli, anche svolta mediante attività di campionamento, analisi e raccolta di dati e informazioni. Il Gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza (nel rispetto delle norme previste in materia di prevenzione dagli infortuni sul lavoro) ai punti di prelievo ed al fine dello svolgimento di tutte le verifiche ritenute necessarie da parte degli Organi di Controllo e Vigilanza;

18. Il Gestore dovrà presentare agli Organi di Controllo e Vigilanza copia degli elaborati progettuali prodotti per il rilascio del presente parere, ai fini del corretto svolgimento delle attività di controllo;
19. Fermo restando le prescrizioni di cui sopra, la gestione dello stabilimento deve essere effettuata in conformità a quanto previsto negli elaborati progettuali, alle pertinenti norme del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e delle altre normative specifiche vigenti e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute e per la sicurezza dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizi all'ambiente.
20. In caso di modifica della attività o dell'impianto il Gestore deve procedere in conformità all'art 6 del D.P.R. 59/13;
21. È fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore.
22. Sono fatti salvi, pareri, valutazioni, nulla osta ecc.. di altri soggetti/enti competenti. Il presente parere con le prescrizioni riportate viene rilasciato esclusivamente per gli aspetti di propria competenza e solo in riferimento agli elaborati presentati presso questo Ufficio.

Il Funzionario
Giorgio Sirchia



Il Dirigente del Servizio 1
Antonio Patella